I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1905/69 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1969

che proroga la data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 441/69 che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 [2], in particolare l'articolo 18 e l'articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 [7], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [8], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [11], modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [12], modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/69 [14], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(5) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(8) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(9) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(10) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(11) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(12) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(13) GU n. L 153 del 1º. 7. 1968, pag. 8.
(14) GU n. L 236 del 19. 9. 1969, pag. 1.

prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (1), è applicabile a partire dal 1° ottobre 1969 ; che la data prevista per l'applicazione di questo regolamento si è dimostrata insufficiente per ragioni tecniche e che quindi occorre prorogarla per un breve periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 441/69, la data « 1° ottobre 1969 » è sostituita da quella del « 1° novembre 1969 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

(1) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/69 DEL CONSIGLIO
del 30 settembre 1969
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 per quanto riguarda alcuni prodotti della sottovoce 20.05 C I

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68, il cui allegato I è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 455/69 (2) prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti elencati nel summenzionato allegato, di un prelievo per gli zuccheri vari aggiunti ;

considerando che occorre evitare di sottoporre a prelievo le puree e paste di prugne della sottovoce della tariffa doganale comune 20.05 C I ad alta concentrazione di zucchero naturale ; che tale scopo può essere raggiunto in ampia misura escludendo dal prelievo le puree e paste di prugne destinate alla trasformazione industriale e presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 chilogrammi ;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68, la nomenclatura tariffaria prevista da tale regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti della sottovoce 20.05 C I il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 è sostituito dal testo riportato nell'allegato A del presente regolamento.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 64 del 14. 3. 1969, pag. 1.